


2 / 7
DEMOCRAZIA CRISTIANA

DIREZIONE CENTRALE

**PROGETTO DI STATUTO
DEL PARTITO**

presentato al Congresso Nazionale

ROMA - 24-27 APRILE 1946



TITOLO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

(da precisare in quattro o cinque articoli definitivi la fisionomia del Partito).

TITOLO II

I SOCI

CAPO I: *L'ammissione nel Partito*

ART. 5 - Possono essere iscritti al Partito uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica.

ART. 6 - La domanda di ammissione importa l'adesione all'ideologia e al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto e alle direttive stabilite dai congressi e dagli altri organi competenti.

ART. 7 - Non possono essere ammessi nel Partito, se ammessi non possono esservi mantenuti, coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o gruppo di natura anche parzialmente politica oppure ad associazioni segrete di qualunque natura o ad associazioni aventi un programma contrastante in tutto o in parte con l'ispirazione cristiana o con presupposti ideologici del Partito.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione del Partito il giudizio sulla natura e la compatibilità delle singole associazioni o gruppi.

ART. 8 - La iscrizione è deliberata o negata dalla Direzione Sezionale dopo gli accertamenti fatti da apposita Commissione per l'esame delle domande di iscrizione e secondo le modalità previste dal regolamento integrativo del presente Statuto.

ART. 9 - La Direzione del Partito può riservare a sé l'ammissione nel Partito di determinate categorie di persone.

CAPO II: *Diritti e doveri dei soci*

ART. 10 - Il socio ammesso è considerato per i primi tre mesi socio aderente.

Trascorsi i tre mesi, la Direzione sezionale decide: a) il suo passaggio tra gli effettivi; b) o un ulteriore e improrogabile periodo di prova di altri tre mesi; c) o la non ammissione nel Partito.

ART. 11 - I soci aderenti non possono ricoprire cariche sociali e nelle assemblee hanno solo voto consultivo.

Per il resto, tutti i soci — aderenti ed effettivi — hanno eguali diritti ed eguali doveri.

ART. 12 - Ogni socio ha voto deliberativo solo nella sezione cui è iscritto.

ART. 13 - Ogni democratico cristiano deve dedicare al Partito tutta l'attività che gli può essere richiesta, secondo le sue capacità, possibilità e inclinazioni.

ART. 14 - Ogni socio deve aderire alla rispettiva organizzazione professionale o sindacale, prendervi parte attiva ed agire in essa conformemente ai principii e alle direttive del Partito.

ART. 15 - Ogni socio deve pagare al momento della sua ammissione ed entro il primo trimestre di ogni anno l'importo della tessera (provvisoria per gli aderenti, definitiva per gli effettivi).

Deve inoltre pagare una quota mensile proporzionale al suo reddito, stabilita dalla Direzione della Sezione.

Chi è arretrato, per oltre tre mesi, con il pagamento della tessera o delle quote, non ha diritto di partecipare alle assemblee e alle votazioni.

TITOLO III LA SEZIONE

ART. 16 - La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito.

Alla Sezione compete in ogni caso procedere all'ammissione e al tesseramento dei soci, come compete esprimere la loro rappresentanza nei Congressi Nazionali.

ART. 17 - In uno stesso comune possono essere costituite una o più Sezioni.

CAPO I: *Le Sezioni comunali*

ART. 18 - La sezione costituita con competenza territoriale su l'intero Comune è sezione comunale.

ART. 19 - Gli iscritti alla Sezione Comunale possono essere distribuiti in:

- nuclei
- gruppi
- sottosezioni.

ART. 20 - Il nucleo è la coordinazione elementare di dieci iscritti, avente lo scopo di facilitare i contatti tra i soci e con gli organi sezionali.

Può coordinare gli iscritti:

- sulla base della vicinanza di abitazione;
- oppure sulla base della comunità di lavoro o di mestiere o di professione, quando gli iscritti alla sezione appartenenti alla medesima azienda od ufficio o categoria professionale non sono tanto numerosi da costituire una sottosezione.

ART. 21 - Ogni sezione che abbia più di venti iscritti, deve procedere alla loro distribuzione in nuclei.

I componenti di ogni nucleo devono eleggersi un delegato di nucleo, al quale compete mantenere i contatti fra i soci, collegarli con la direzione sezionale, trasmettere comunicazioni, disposizioni, diffondere la stampa, indire riunioni a scopo formativo e culturale, curare ogni forma di assistenza.

ART. 22 - I gruppi sono giovanili o femminili: riuniscono cioè i giovani tra i 18 e 21 anni o le donne iscritte alla sezione e debbono essere costituiti in ogni sezione, in cui le donne o i giovani ammontino almeno a dieci.

Essi hanno la struttura e i compiti definiti negli artt. 112 e segg.

ART. 23 - Le sottosezioni sono: territoriali, cioè di frazione o di rione; oppure aziendali o di categorie professionali, cioè riuniscono gli iscritti appartenenti a una medesima azienda od ufficio o appartenenti a una medesima categoria, o professione o categorie affini, quando tali iscritti superino almeno il numero di venti.

ART. 24 - Organi costituzionali della sezione sono: l'Assemblea, la Direzione, il Segretario.

ART. 25 - L'assemblea sezionale è l'organo deliberativo della sezione ed è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nella sezione e al corrente con il pagamento della tessera.

ART. 26 - Spetta all'assemblea discutere e deliberare in genere sull'indirizzo politico del Partito e fissarne le fondamentali direttive organizzative.

In particolare spetta all'assemblea: approvare la relazione annuale, morale ed economica della direzione sezionale; deliberare sulle proposte a essa fatte dalla Direzione sezionale o sulle proposte fatte almeno da un quinto dei soci; deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dalla Direzione del Partito o dal Comitato Provinciale; discutere e deliberare preventivamente sui temi messi all'ord.g. del Congresso Nazionale o del Congresso Provinciale e procedere alla nomina dei delegati ai Congressi stessi; approvare i programmi amministrativi per il Comune sulla base del programma generale del Partito e deliberare sugli atteggiamenti tattici proposti dalla Direzione sezionale; proclamare i candidati al Consiglio Comunale; fare proposte al Comitato Provinciale sul programma, gli atteggiamenti, i candidati per le elezioni provinciali.

ART. 27 - La Direzione Sezionale è l'organo esecutivo cui spetta coordinare e sviluppare l'attività della sezione e dei suoi membri, in conformità delle direttive di principio fissate dall'assemblea.

ART. 28 - La Direzione sezionale è composta da un numero dispari di soci iscritti alla sezione, non inferiore a cinque e non superiore a undici, determinato dall'assemblea.

La Direzione deve essere eletta dall'assemblea con il sistema maggioritario e la riserva di un quinto dei componenti a favore della eventuale minoranza, e in modo da comprendere necessariamente un giovane una donna e da uno a tre membri in rappresentanza delle sottosezioni di azienda o di categoria.

ART. 29 - La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario della Sezione e l'amministratore.

ART. 30 - Il Segretario della Sezione è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente della Sezione: ad esso compete stimolare l'attività della Direzione ed eseguirne le decisioni.

Può — e nelle sezioni più numerose deve — essere coadiuvato da uno o due vice segretari: in quest'ultimo caso, uno deve curare particolarmente l'organizzazione e l'altro la propaganda e l'educazione politica dei quadri.

La carica di Segretario Sezionale è di regola incompatibile con quella di Sindaco del Comune o con altre cariche amministrative od organizzative particolarmente assorbenti.

L'incompatibilità può essere rimossa solo da deliberazione del Comitato Provinciale.

ART. 31 - Le sottosezioni di azienda o di categoria sono rette da una direzione sottosezionale, composta da tre a sette membri, con un segretario e una distribuzione d'incarichi analoga a quella della sezione ed eletta con le medesime modalità.

ART. 32 - Le sottosezioni possono proporre direttamente la iscrizione di nuovi soci alla Direzione sezionale; possono avere, ove occorra, una propria sede; tenere un proprio schedario; curare direttamente la organizzazione e la propaganda nell'azienda e nella categoria; prendere tutte le iniziative assistenziali, ricreative, di studio, che non interferiscono con l'attività complessiva della sezione per tutto il Comune.

ART. 33 - Per i soci iscritti a una sottosezione, la vita normale di partito si svolge nell'ambito della sottosezione stessa.

ART. 34 - Resta riservato alla sezione e agli organi sezionali ogni iniziativa di natura specificamente politica e in particolare le decisioni che a tenore dell'art. 26 sono di competenza esclusiva dell'assemblea sezionale: per queste la direzione o l'assemblea della sottosezione riunita a parte potranno solo esprimere un voto preliminare, che non può essere reso pubblico se non con l'assenso della Direzione sezionale.

ART. 35 - Dove la Sezione comprende più sottosezioni deve essere costituito il Consiglio sezionale, composto dalla Direzione sezionale più i segretari di sottosezione, il quale deve riunirsi almeno ogni mese e tutte le volte in cui occorra per coordinare l'attività delle sottosezioni tra loro e con l'intera sezione.

Inoltre per meglio assicurare il contatto tra la Direzione sezionale e ogni sottosezione, la Direzione sezionale delega un proprio incaricato per ogni sottosezione.

L'incaricato deve ricevere comunicazione di ogni convocazione e del relativo ordine del giorno della direzione sottosezionale, alle cui riunioni egli partecipa con voto consultivo.

ART. 36 - La Sezione viene costituita con deliberazione del Comitato Provinciale.

La Sottosezione viene costituita con deliberazione della Direzione Sezionale.

Centro le deliberazioni, favorevoli o contrarie alla costituzione, ogni interessato può ricorrere rispettivamente alla Direzione del Partito o al Comitato Provinciale.

ART. 37 - Tutte le cariche sezionali e sottosezionali durano di regola un anno.

Possono, però, decadere in seguito a un voto di sfiducia deliberato dall'assemblea sezionale con maggioranza assoluta degli iscritti o con maggioranza dei tre quinti dei votanti.

CAPO II: *Sezioni non comunali e Comitati comunali*

ART. 38 - Possono essere costituite più sezioni in uno stesso Comune quando gli iscritti superino i cinquecento.

ART. 39 - Debbono essere costituite più sezioni in uno stesso Comune, quando:

a) il numero degli iscritti superi i cinquanta e il Comune sia diviso in due o più frazioni, l'una ad una certa distanza dall'altra, e ci sia la possibilità di costituire in ogni frazione una unità organica vitale con propri dirigenti idonei;

b) quando gli iscritti del Comune superino i mille.

ART. 40 - Nei Comuni, specie nelle città più importanti in cui siano state costituite

più sezioni rionali, le sottosezioni di azienda o di categoria, possono:

- o essere riunite in sezioni di categoria, raggruppanti appunto più sottosezioni professionali o aziendali della medesima categoria o di categoria affini;
- oppure, in casi particolari, quando raggiungano notevoli dimensioni, essere elevate singolarmente a sezioni autonome.

In tal caso deve essere provveduto, a cura degli iscritti e della segreteria sezionale, alla notificazione della iscrizione di ogni socio alla sezione frazionale o rionale territorialmente competente, alle cui assemblee il socio può partecipare con voto consultivo.

ART. 41 - Anche per le sezioni di cui al presente capo vale la distribuzione degli iscritti in nuclei e in gruppi di cui agli articoli 20-22.

ART. 42 - In ogni Comune in cui siano costituite più sezioni (frazionali, rionali, di azienda o di categoria) deve essere costituito un Comitato Comunale.

ART. 43 - Il Comitato Comunale:

- è l'organo di coordinazione tra le diverse sezioni costituite nel Comune;
- è il tramite necessario tra il Comitato Provinciale e le singole sezioni frazionali, rionali o d'azienda.

ART. 44 - Il Comitato comunale è costituito:

- dai segretari delle singole sezioni;
- da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dalla riunione dei segretari sezionali tra i soci delle diverse sezioni, che possono particolarmente occuparsi dell'attività concreta di organizzazione e di coordinamento comunale, compreso uno che possa specificamente occuparsi delle iniziative giovanili e una per le iniziative femminili;
- da un membro che possa particolarmente curare l'organizzazione di azienda e di categoria, eletto dai segretari di sottosezioni e di Sezioni di azienda o di categoria.

ART. 45 - Il Comitato Comunale così costituito elegge nel proprio seno:

- la Direzione Comunale costituita da non

meno di sette e da non più di undici membri (tra i quali gli incaricati per l'organizzazione giovanile, femminile, e di azienda o di categoria).

La Direzione comunale elegge nel proprio seno il Segretario Comunale e uno o due vicesegretari e l'amministratore.

ART. 46 - L'Assemblea comunale, quando gli iscritti del Comune superino i 1000 può avvenire per delegati eletti con rappresentanza proporzionale in ragione di uno ogni trenta iscritti nel seno delle rispettive sezioni frazionali o rionali, di azienda o di categoria, appositamente convocate in assemblea sezionale.

ART. 47 - E' riservato all'assemblea comunale:

a) approvare la relazione annuale morale ed economica della Direzione comunale;

b) deliberare sulle questioni portate all'assemblea comunale dalla Direzione del Partito, dal Comitato Provinciale, dal Comitato Comunale, da un quinto delle sezioni del Comune;

c) approvare i programmi amministrativi per il Comune, deliberare sugli atteggiamenti tattici e proclamare i candidati al Consiglio Comunale;

d) fare proposte al Comitato Prov. sul programma, gli atteggiamenti e i candidati per le elezioni provinciali;

e) deliberare su modificazioni interessanti l'organizzazione e la vita del Partito nell'intero Comune.

ART. 48 - Nei comuni in cui il numero delle sezioni territoriali e di categoria, superi i venticinque, si deve procedere al raggruppamento delle sezioni stesse in zone.

In tal caso il coordinamento organizzativo tra le varie sezioni di una medesima zona viene curato da un consiglio di zona composto da tutti i segretari sezionali della zona, più tre o cinque membri da questi eletti tra i soci che si possono particolarmente curare dell'attività dell'intera zona.

Il Consiglio di zona elegge nel suo seno il delegato di zona organo permanente di coordinamento nella zona.

ART. 49 - Nei comuni di cui all'art. precedente il consiglio delle zone, costituito dalla Direzione comunale più gli incaricati di zona, sostituisce, di regola per le questioni meno gravi il Comitato Comunale, al quale invece restano riservate solo le decisioni più gravi.

ART. 50 - Nelle grandi città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, in cui lo sviluppo del partito renda necessaria una organizzazione ancor più articolata, si provvederà a un ordinamento particolare, con apposite norme regolamentari deliberate dagli organi locali e ratificate dalla Direzione del Partito.

ART. 51 - Resta riservato alle assemblee sezionali la discussione e la deliberazione sulla linea generale del Partito e la nomina dei delegati in vista del Congresso Provinciale e del Congresso Nazionale.

ART. 52 - Spettano al Comitato Comunale, e subordinatamente in via esecutiva, alla Direzione e alla Segreteria Comunale i compiti di cui agli artt. 27 e 30 per quanto riguarda ogni attività e iniziativa interessante l'intero Comune.

ART. 53 - Per le cariche sezionali e comunali si applica il disposto di cui sopra all'articolo 37.

ART. 54 - I provvedimenti relativi alla costituzione e alla distribuzione territoriale delle sezioni frazionali o rionali e alla costituzione delle sezioni di aziende o di categoria, debbono essere deliberati dal Comitato Provinciale su proposta della Direzione comunale interessata.

TITOLO IV

I COMITATI PROVINCIALI

CAPO I: *Il Comitato Provinciale*

ART. 55 - All'attività interna ed esterna del Partito nell'ambito provinciale presiede il Comitato Provinciale.

ART. 56 - Spetta al Comitato Provinciale promuovere, stimolare, appoggiare, coordina-

re l'attività delle sezioni costituite nel territorio della provincia e l'attività del Partito negli enti pubblici e negli organismi a giurisdizione provinciale esistenti nella Provincia.

ART. 57 - Il Comitato Provinciale è il tramite normale tra gli organi centrali del Partito e le sezioni o i rappresentanti locali.

ART. 58 - Il Comitato Provinciale ha sede nella città capoluogo della Provincia.

ART. 59 - Il Comitato Provinciale deve suddividere le provincie in zone, mandamentali, o intercomunali, secondo la maggior convenienza dell'organizzazione e dei collegamenti.

ART. 60 - Dove, nell'ambito della Provincia vi sia un centro che per tradizioni storiche o posizioni geografiche riveste una spiccata importanza e gode di una certa autonomia amministrativa od economica, il Comitato Provinciale può deliberare in esso la costituzione di un Comitato Circondariale, comprendente una o più zone, con la giurisdizione e i poteri definiti dallo stesso Comitato Provinciale.

In nessun caso però le attribuzioni del Comitato Circondariale possono essere tali da spezzare l'unità provinciale e da annullare la funzione fondamentale di coordinamento del Comitato Provinciale.

ART. 61 - Ad ogni zona è preposto con funzioni di semplice collegamento un consiglio di zona costituito da un rappresentante per ogni Comune compreso nella zona più un numero di membri da tre a cinque eletti dai rappresentanti comunali tra i dirigenti specie del Centro zona che si possono dedicare all'organizzazione (generale, giovanile, femminile, dei lavoratori) della zona.

Il Consiglio di zona deve eleggere nel suo seno un delegato di zona, organo permanente di coordinazione nell'ambito della zona, e degli incaricati di zona per le diverse attività (giovanili, femminili, di categoria).

ART. 62 - Il Comitato Provinciale è composto di un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a venticinque, determinato dal Congresso Provinciale e comprendente (almeno per un quarto) esponenti

delle varie zone della provincia e (almeno per un terzo) membri residenti nel Capoluogo, liberi da altri impegni di partito e particolarmente atti a svolgere lavoro di organizzazione nell'intera provincia.

Il Comitato Provinciale deve essere eletto con il sistema maggioritario e la riserva di almeno un quinto dei membri all'eventuale minoranza e in modo da comprendere necessariamente almeno un giovane, almeno una donna e almeno tre esponenti od organizzatori delle sezioni di azienda e di categoria, almeno un esponente del movimento cooperativistico.

ART. 63 - Inoltre fanno parte del Comitato Provinciale, ove già non siano membri eletti:

- i deputati democratici cristiani residenti stabilmente nella provincia;
- un rappresentante del gruppo consigliere provinciale del Partito, là dove esista, designato dallo stesso gruppo;
- il sindaco o il capo del Gruppo consigliere nel Consiglio Comunale, del capoluogo;
- il direttore del periodico provinciale ed eventualmente del quotidiano locale del Partito;
- il segretario della Camera del Lavoro o, in mancanza, altro esponente democratico cristiano nelle organizzazioni sindacali provinciali, designato dallo stesso Comitato Provinciale.

ART. 64 - Il Comitato Provinciale così completato, entro sette giorni, elegge con votazione segreta a semplice maggioranza, la Giunta esecutiva provinciale, composta di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, scelti nel suo seno, particolarmente tra coloro che per idoneità e tempo disponibile, possono dedicarsi in maniera esclusiva o prevalente, all'organizzazione del Partito nell'intera provincia; e comprendenti tra gli altri, il delegato giovanile, la delegata femminile, il delegato per le organizzazioni di azienda e di categoria.

ART. 65 - La Giunta esecutiva elegge nel suo seno a scrutinio segreto, il Segretario Provinciale e, dove lo ritenga opportuno, tra

i membri della giunta stessa o tra quelli del Comitato, il Presidente.

ART. 66 - È particolarmente riservato al Comitato Provinciale tra l'altro:

1) deliberare su la costituzione, la suddivisione, la fusione, la soppressione delle sezioni, dei Comitati comunali, delle zone mandamentali e circondariali;

2) coordinare l'azione elettorale dell'intera provincia e in particolare esaminare i programmi amministrativi, gli atteggiamenti tattici e le liste dei candidati per le elezioni amministrative proposti dalle Direzioni sezionali o dai Comitati Comunali, prima della relativa proclamazione, nelle assemblee sezionali o comunali; designare i candidati per le elezioni provinciali;

3) vigilare e promuovere la esecuzione dei deliberati dei Congressi Provinciali;

4) decidere la convocazione, l'ordine del giorno, l'organizzazione dei Congressi provinciali ordinari e straordinari;

5) approvare le norme regolamentari sulla organizzazione e l'attività del Partito nella provincia;

6) designare (salvo il disposto degli articoli 124 e segg.) i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici e negli organismi aventi giurisdizione provinciale o negli enti ed organismi comunali di particolare importanza e dare nelle questioni più controverse e più importanti istruzioni e direttive ai rappresentanti stessi;

7) deliberare i contributi a carico o a vantaggio dei gruppi delle sezioni, comitati comunali, zone, comitati circondariali e in genere ogni provvedimento finanziario;

8) fare proposte formali agli organi centrali del Partito;

9) ordinare inchieste e prendere provvedimenti a carico di dirigenti mandamentali, comunali, sezionali o procedere allo scioglimento di organi locali o alla nomina delle reggenze provvisorie o commissariali e predisporre le assemblee straordinarie per la designazione dei nuovi organi.

ART. 67 - La Giunta esecutiva provinciale è l'organo cui spetta predisporre in concreto l'esecuzione delle deliberazioni del Congres-

so e del Comitato Provinciale e provvedere alle decisioni di carattere urgente e di ordinaria amministrazione.

ART. 68 - Il Segretario Provinciale è l'organo permanente cui compete la convocazione del Comitato Provinciale e della Giunta esecutiva, l'esecuzione diretta dei deliberati del Comitato Provinciale, la coordinazione e lo stimolo dell'attività del Partito, delle sezioni e degli iscritti dell'intera provincia.

Spetta in particolare al Segretario Provinciale:

1) proporre al Comitato Provinciale l'ordinamento degli uffici e delle ripartizioni di lavoro della Segreteria Provinciale;

2) distribuire gli uffici stessi tra i membri della Giunta esecutiva;

3) designare come suoi più immediati collaboratori i due Vice Segretari Provinciali uno per l'organizzazione generale del Partito nella provincia e l'altro per gli studi, la propaganda, la stampa e la preparazione dei quadri dirigenti.

ART. 69 - La carica di Segretario Provinciale è incompatibile con quella di: Deputato; Sindaco o V. Sindaco del Capoluogo; Presidente o V. Presidente della deputazione provinciale; Direttore o redattore capo del periodico provinciale; Segretario della Sezione o del Comitato Comunale del capoluogo; Segretario o rappresentante nella Camera del Lavoro.

La incompatibilità può essere rimossa solo per motivi eccezionali da un'autorizzazione della Direzione del Partito.

ART. 70 - Il Presidente, ove venga eletto, è scelto tra i membri più rappresentativi e di maggior prestigio del Comitato Provinciale e presiede le riunioni.

ART. 71 - Il Comitato Provinciale deve essere rinnovato ogni anno dal Congresso provinciale ordinario.

ART. 72 - La Giunta esecutiva e il Segretario Provinciale durano di regola quanto il Comitato che li ha eletti. Il Comitato provinciale può procedere a una nuova elezione della Giunta esecutiva senza convocare il Congresso nel caso di dimissioni volontarie della Giunta o anche del solo Segretario Pro-

vinciale oppure nel caso in cui la maggioranza del Comitato fattone richiesta sia autorizzata alla sostituzione per gravi motivi riconosciuti dalla Direzione del Partito.

CAPO II: *Il Congresso Provinciale*

ART. 73 - Il Congresso Provinciale è l'assemblea plenaria dei rappresentanti di tutte le sezioni e di tutti gli iscritti della provincia, riuniti con ordine del giorno comunicato almeno quindici giorni prima alle sezioni.

ART. 74 - Il Congresso è ordinario e straordinario.

ART. 75 - Il Congresso provinciale ordinario si riunisce una volta all'anno entro due mesi dalla conclusione del Congresso Nazionale del Partito, per discutere la relazione politica organizzativa finanziaria del Comitato Provinciale e per procedere al rinnovo delle cariche provinciali.

ART. 76 - Il Congresso straordinario si convoca su deliberazione della Direzione del Partito o del Comitato Provinciale quando la convocazione sia richiesta da un numero di sezioni che rappresenti almeno un quinto degli iscritti della provincia.

ART. 77 - Nei Congressi provinciali ogni sezione è rappresentata da un numero di delegati in proporzione al numero dei suoi soci effettivi secondo un rapporto variabile tra un delegato ogni trenta iscritti e un delegato ogni cento iscritti.

Il rapporto deve essere previamente stabilito dal Comitato Provinciale tenuto conto del numero complessivo degli iscritti della provincia e del numero delle singole sezioni meno numerose, in modo da assicurare almeno un rappresentante ad ogni sezione.

Le elezioni dei delegati debbono farsi nelle assemblee sezionali appositamente convocate con specifica menzione nell'ordine del giorno e applicando, ove si siano manifestate correnti di minoranze, il sistema proporzionale.

ART. 78 - E' riservato al Congresso Provinciale:

— ogni determinazione programmatica e

ogni definizione della linea del partito nella provincia;

- ogni decisione relativa all'atteggiamento e all'indirizzo dei delegati della provincia al Congresso Nazionale.

ART. 79 - Le decisioni del Congresso Provinciale sono obbligatorie per il Comitato Provinciale che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

TITOLO V

I COMITATI REGIONALI

ART. 80 - Il Comitato Regionale senza interrompere i rapporti diretti tra la Direzione del Partito e i singoli Comitati provinciali, coordina e stimola l'azione di questi nell'ambito della regione.

In particolare, il Comitato regionale:

- studia e promuove la soluzione dei problemi economici, sociali, sindacali e politico-amministrativi interessanti la regione o parte di essa;
- esamina i problemi e coordina e stimola le iniziative di organizzazione, di propaganda e di stampa;
- esamina e definisce i problemi e i programmi elettorali in riferimento alle esigenze e alle condizioni proprie della regione;
- promuove ed organizza convegni e manifestazioni del Partito a carattere regionale ed interprovinciale;
- segnala alla Direzione del Partito eventuali deficienze gravi dei Comitati Provinciali, di cui può proporre alla Direzione lo scioglimento con la nomina di commissari o reggenti;
- esegue ogni altro compito a esso delegato dalla Direzione del Partito.

ART. 81 - Il Comitato Regionale è composto:

- dai Segretari provinciali;
- da un altro membro per ogni provincia eletto dal Comitato provinciale;
- da cinque a sette membri, scelti dai precedenti tra persone residenti nel capoluogo o nelle adiacenze;

- dal direttore del quotidiano regionale;
- dai consiglieri nazionali del Partito e dai deputati della regione.

ART. 82 - Il Comitato Regionale così composto elegge la giunta esecutiva regionale, composta da cinque a nove membri, preferibilmente residenti nel capoluogo o nelle adiacenze, compreso il Presidente (dove si ritiene opportuno), il Segretario regionale, e due vice-segretari regionali (uno per l'organizzazione e uno per la stampa o propaganda).

ART. 83 - La Giunta esecutiva regionale è subordinatamente la Segreteria provinciale e seguono le deliberazioni del Comitato regionale, ne stimolano l'attività e predispongono gli argomenti da sottoporre all'esame dello stesso.

ART. 84 - Il Comitato regionale al completo si deve riunire almeno una volta ogni due mesi.

La giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese con la partecipazione dei segretari provinciali per le decisioni interessanti la sola coordinazione organizzativa tra le varie segreterie provinciali.

TITOLO VI

GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

ART. 85 - Gli organi nazionali del Partito sono:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) La Direzione;
- 4) La Giunta esecutiva e la Segreteria del Partito.

CAPO I: *Il Congresso Nazionale*

ART. 86 - Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea dei rappresentanti di tutto il Partito, del quale determina e aggiorna il programma, l'indirizzo politico, la struttura organizzativa in modo impegnativo per tutti gli iscritti e per tutti gli organi centrali e periferici.

ART. 87 - Il Congresso Nazionale è ordinario e straordinario.

ART. 88 - Il Congresso Nazionale ordinario è convocato con deliberazione del Consiglio Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per la discussione della relazione politica, organizzativa e finanziaria della Direzione e per la rinnovazione della cariche nazionali.

ART. 89 - Il Congresso straordinario viene convocato per deliberazione del Consiglio Nazionale o in caso di urgenza della Direzione o su richiesta di un numero di sezioni o di Comitati Provinciali che rappresenti almeno un quarto degli iscritti al Partito.

ART. 90 - Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati degli iscritti di tutte le provincie, eletti con sistema proporzionale in appositi Congressi Provinciali convocati dopo la pubblicazione dell'ordine del giorno del Congresso Nazionale e secondo il rapporto col numero degli iscritti e le modalità stabilite dal regolamento del Partito e dalle disposizioni speciali fissate dal Consiglio Nazionale all'atto della convocazione del Congresso.

ART. 91 - I soli delegati degli iscritti hanno nel Congresso Nazionale voto deliberativo.

ART. 92 - Possono partecipare al Congresso Nazionale con facoltà di parola e voto soltanto consultivo:

- i membri del Consiglio Nazionale del Partito;
- i democratici cristiani membri delle assemblee rappresentative nazionali;
- i dirigenti democratici cristiani della Confederazione Generale del Lavoro e della Confederazione delle Cooperative;
- i direttori dei giornali quotidiani del Partito;
- i membri delle Commissioni permanenti costituite presso la Direzione del Partito;
- quanti altri ricoprono cariche pubbliche o di partito di importanza speciale a giudizio e su invito della Direzione del Partito o sono stati da questa incaricati di relazioni al Congresso.

ART. 93 - Il mandato dei delegati al Congresso ha carattere fiduciario e non imperativo.

ART. 94 - Nei casi di urgenza ove non sia possibile o politicamente opportuna la convocazione di un Congresso Nazionale straordinario, il Consiglio Nazionale del Partito può promuovere il referendum delle Sezioni sulle questioni dibattute, fissandone le modalità.

CAPO II: *Il Consiglio Nazionale*

ART. 95 - Il Consiglio Nazionale del Partito è, subordinatamente al Congresso e dentro la linea da questo fissata, l'organo deliberativo ordinario per tutto il Partito.

Esso guida e controlla l'azione politica del Partito in tutti i campi, decide l'atteggiamento nelle situazioni più delicate e di fronte alle questioni più importanti che si determinano via via nell'intervallo tra un Congresso e l'altro.

Spetta in particolare al Consiglio Nazionale deliberare la convocazione del Congresso e fissarne l'ordine del giorno.

ART. 96 - Il Consiglio Nazionale deve essere convocato a cura della Direzione almeno una volta ogni tre mesi o quando la sua riunione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

ART. 97 - In casi di crisi governativa, ove il Consiglio Nazionale non possa essere convocato tempestivamente, perchè possa decidere la linea del Partito nella crisi, deve essere per lo meno convocato entro 20 giorni dalla soluzione per esaminare l'operato della Direzione durante la crisi e per provvedere all'eventuale sostituzione dei membri della Direzione passati a far parte del Governo.

Il Consiglio Nazionale deve ancora radunarsi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche per prendere in esame la situazione determinatasi con le elezioni e per provvedere agli eventuali cambiamenti resisi necessari nel proprio seno e nel seno della Direzione.

ART. 98 - Il Consiglio Nazionale è composto:

a) di sessanta membri eletti dal Congresso nazionale con il sistema maggioritario e la riserva di un sesto della minoranza;

b) di cinque membri eletti dal Gruppo Parlamentare nel suo seno in occasione del Congresso e sostituibili nel caso di elezioni politiche successive al Congresso;

c) del maggior esponente democratico cristiano nella Confederazione generale del lavoro e nella Confederazione delle Cooperative.

ART. 99 - I ministri e i sottosegretari democratici cristiani in carica partecipano al Consiglio nazionale con voto consultivo.

ART. 100 - Il Consiglio Nazionale viene eletto di regola ogni anno dal Congresso ordinario, ma può essere revocato con un voto contrario da un Congresso straordinario.

I membri uscenti possono essere sempre rieletti.

CAPO III: *La Direzione del Partito*

ART. 101 - La Direzione è l'organo esecutivo politico del Partito.

Ad essa in via esclusiva spetta:

- concretare nello spirito degli indirizzi fissati dal Congresso e in conformità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, la attività politica Generale del Partito sia diretta che indiretta, cioè attraverso la partecipazione nelle assemblee rappresentative nazionali, nel Governo, nella Confederazione Generale del Lavoro, negli altri organismi nazionali;
- provvedere alla designazione dei rappresentanti democratici cristiani nel Governo e negli altri organismi nazionali, nonché alla designazione definitiva dei propositi per le assemblee rappresentative nazionali, determinare per i rappresentanti suddetti la linea da seguire nei più importanti problemi concreti.

ART. 102 - La Direzione è composta:

a) del Segretario del Partito, ed eventualmente del Presidente, nominati direttamente dal Consiglio nazionale a semplice maggioranza di voti;

b) di quindici membri pure eletti dal Con-

siglio nazionale nel suo seno, a semplice maggioranza.

ART. 103 - I componenti di cui alla lettera *A* dell'articolo precedente non possono essere ministri o sottosegretari di Stato. Se lo divengono successivamente debbono essere sostituiti con nuove nomine da parte del Consiglio Nazionale.

I ministri e i sottosegretari di Stato possono partecipare alla riunione della Direzione con voto consultivo.

ART. 104 - La Direzione deve riunirsi almeno una volta ogni 15 giorni.

CAPO IV: *La Giunta esecutiva e la Segreteria del Partito*

ART. 105 - La Giunta esecutiva è l'organo esecutivo per l'attività organizzativa del Partito.

Essa assicura l'unità di azione tra i membri della Segreteria e i diversi dirigenti degli uffici centrali del Partito:

promuove e sviluppa le diverse iniziative di propaganda e di studio o per la formazione dei quadri:

controlla l'organizzazione, l'attività, l'indirizzo e la disciplina dei Comitati regionali, dei Comitati provinciali, delle Sezioni e di tutti i dirigenti ed esponenti periferici e in particolare delle Segreterie provinciali;

decide le ispezioni e propone alla Direzione i provvedimenti di scioglimento, sostituzioni, ecc. a carico di organi o dirigenti regionali, provinciali, ecc.

ART. 106 - La Giunta esecutiva è composta del Segretario del Partito e di sei membri eletti dalla Direzione nel suo seno, tra i quali uno o più vicesegretari del Partito e i dirigenti gli uffici centrali per l'organizzazione e la propaganda.

ART. 107 - Il Segretario e i vicesegretari formano la Segreteria del Partito.

ART. 108 - Il Segretario del Partito è l'organo permanente cui compete rappresentare il Partito, curare l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione, mantenere i contatti con il Governo, con il Gruppo Parla-

mentare e con gli altri partiti, coordinare e stimolare l'attività organizzativa della Giunta Esecutiva.

ART. 109 - I Vice Segretari sostituiscono il Segretario in caso di assenza o di impedimento, lo coadiuvano nei suoi compiti, assumendo di questi la parte a ciascuno attribuita dal Segretario.

TITOLO VII

IL GRUPPO PARLAMENTARE

ART. 110 - I deputati democratici cristiani alle Assemblee rappresentative Nazionali debbono costituirsi in gruppo.

Il gruppo parlamentare e ogni suo membro, per tutte le questioni di rilevanza politica, deve attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso ed alle direttive del Consiglio Nazionale e della Direzione che quell'indirizzo interpretano ed applicano.

ART. 111 - In via transitoria, dopo le elezioni per la Costituente, una Commissione paritetica di 10 membri, 5 nominati dal Consiglio Nazionale e 5 dal Gruppo Parlamentare, determinerà, salvo sempre il principio dell'articolo precedente, le norme regolamentari relative all'ordinamento interno del Gruppo, alla sua Presidenza, ai rapporti tra questa e la Direzione del Partito, ed all'eventuale attribuzione al Presidente del Gruppo delle funzioni di Presidente del Partito.

Lo stesso regolamento fisserà pure la disciplina interna del Gruppo e le sanzioni a carico dei membri che non si attengano alle direttive della presidenza del Gruppo e della Direzione del Partito.

Le norme suddette dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale.

TITOLO VIII

MOVIMENTO FEMMINILE E MOVIMENTO GIOVANILE

ART. 112 - Le donne e i giovani iscritti al Partito partecipano in piena parità di diritti e di doveri e di compiti alla vita politica

ed organizzativa delle Sezioni cui sono iscritti.

ART. 113 - I gruppi femminili e i gruppi giovanili da costituirsi a termine dell'articolo 22, non sono organizzazioni autonome staccate dal resto della Sezione.

Essi hanno soltanto lo scopo di promuovere iniziative particolari (assistenziali, culturali, ricreative, sportive) specificatamente adatte alle donne ed ai giovani, per le esigenze ad essi proprie, sia in ordine alla formazione di una coscienza politica delle donne e dei giovani iscritti, sia in ordine alla penetrazione ed alla conquista delle masse femminili e giovanili non iscritte a nessun Partito.

ART. 114 - I gruppi femminili e i gruppi giovanili vengono suddivisi in nuclei a tenore degli articoli 20 e 21, sia su base territoriale che su base di categoria.

ART. 115 - Nell'ambito delle Sezioni l'attività dei gruppi femminili e dei gruppi giovanili è diretta rispettivamente da una Delegata femminile e da un Delegato giovanile nominati dalla Direzione sezionale nel suo seno.

ART. 116 - Il gruppo femminile ed il gruppo giovanile, in occasione dell'Assemblea sezionale per la nomina della Direzione, possono indicare preventivamente una rosa di nomi, fra i quali dovrà essere scelta la donna o il giovane (questo anche superiore ai 21 anni) da includere nelle liste per le elezioni della Direzione sezionale a tenore dell'articolo 28.

ART. 117 - Nell'ambito comunale, provinciale, nazionale le attività femminili e giovanili vengono promosse coordinate da appositi delegati, nominati rispettivamente dal Comitato comunale, provinciale, e dal Consiglio Nazionale del Partito tra i loro membri.

ART. 118 - Le Delegate femminili e i Delegati giovanili sezionali rispetto ai Delegati comunali, i Delegati comunali rispetto ai provinciali, i provinciali rispetto ai nazionali, costituiscono i Consigli consultivi femminili o giovanili.

Tali Consigli consultivi debbono riunirsi

una volta all'anno su iniziativa delle Direzioni competenti.

ART. 119 - I Consigli consultivi di ogni grado eleggono le rispettive giunte consultive, composte da cinque a nove membri i quali debbono riunirsi almeno una volta ogni due mesi e debbono essere sentiti dai Delegati per i problemi e le iniziative più importanti.

TITOLO IX

MOVIMENTO SINDACALE

ART. 120 - L'attività sindacale è curata come una delle attività principalissime del Partito dai delegati sindacali che debbono essere nominati dalle Direzioni sezionali e comunali, dai Comitati Provinciali e regionali e dal Consiglio Nazionale nel proprio seno.

ART. 121 - Ai Delegati sindacali compete in particolare:

- studiare e promuovere l'interessamento e la soluzione tempestiva da parte del Partito dei problemi sindacali ed in genere di tutti i problemi economico-sociali interessanti le categorie lavoratrici;
- promuovere e coordinare l'attività dei Segretari di sottosezioni e di sezioni di azienda e di categoria;
- coordinare e sviluppare nel seno del Partito i rapporti e i contatti in sede comunale provinciale e nazionale tra gli appartenenti ad una medesima categoria o a categorie affini;
- mantenere e sviluppare i contatti tra la organizzazione di categoria interna del Partito e le organizzazioni e gli organi della Confederazione Generale del Lavoro, delle Camere del Lavoro, dei vari sindacati e federazioni di categoria, di ogni altra associazione professionale;
- coordinare e potenziare l'azione dei rappresentanti democratici-cristiani nelle organizzazioni e negli organi suddetti.

ART. 122 - Gli incaricati di nucleo, i Segretari di sottosezione di azienda o categoria, i rappresentanti democratici-cristiani nelle organizzazioni sindacali dei Comuni, costituiscono il consiglio sindacale consultivo comunale.

I Delegati Sindacali, comunali e sezionali, i Segretari di sottosezioni di azienda e di categoria e i rappresentanti democratici-cristiani nelle organizzazioni sindacali comunali e provinciali costituiscono il consiglio sindacale consultivo provinciale.

I delegati sindacali provinciali e i rappresentanti democratici cristiani nelle Camere del Lavoro del capoluogo di provincia e nelle organizzazioni sindacali e nazionali costituiscono il Consiglio sindacale consultivo del Partito.

Tali Consigli debbono riunirsi almeno una volta all'anno su iniziativa delle rispettive Direzioni comunali, provinciali, nazionali.

ART. 123 - I Consigli consultivi eleggono nel proprio seno le rispettive giunte consultive sindacali, composte da 5 a 11 membri che debbono riunirsi almeno una volta ogni due mesi e che debbono essere sentite dai Delegati per i problemi e le iniziative più importanti.

TITOLO X DESIGNAZIONE ALLE CARICHE PUBBLICHE

ART. 124 - La designazione dei Candidati per le amministrazioni comunali, nei più piccoli Comuni, può essere fatta direttamente dall'assemblea sezionale.

La designazione dei candidati stessi negli altri Comuni come la designazione dei candidati per l'amministrazione provinciale, come la designazione dei candidati per le cariche regionali e interprovinciali, viene fatta da apposite Commissioni elette rispettivamente dall'Assemblea Sezionale o comunale, dal Convegno di tutti i Segretari Sezionali della provincia, dai Comitati Provinciali interessati in ragione di tre membri per ogni Provincia.

ART. 125 - Le Commissioni suddette possono essere costituite anche di semplici iscritti, non facenti parte di nessun organo del Partito.

In nessun caso esse possono designare i propri componenti. Contro la designazione

dei candidati per l'Amministrazione provinciale il Comitato provinciale può sollevare eccezioni solo per gravi ragioni di indole politica o morale.

In caso di conflitto tra la Commissione ed il Comitato Provinciale decide il Collegio provinciale dei probiviri e in ultima istanza, per i casi gravissimi, la Direzione del Partito.

Contro la designazione a cariche regionali la giunta esecutiva regionale può ricorrere alla Direzione del Partito solo per gravi motivi di indole politico o morale.

ART. 126 - Per la designazione dei candidati per le elezioni politiche, il Convegno provinciale dei Segretari Sezionali elegge una Commissione di dieci membri dei quali sette provvederanno alla compilazione della lista provinciale, e gli altri tre (eletti dalla Commissione nel proprio seno) rappresenteranno la Provincia nella Commissione circoscrizionale.

ART. 127 - La lista provinciale deve essere graduata e comprendere tanti nomi quanti sono i posti spettanti alla Provincia più altri due indicati espressamente come sostituti.

La lista deve essere comunicata al Comitato provinciale che può proporre con parere motivato per iscritto delle esclusioni o delle inclusioni; deve essere pure comunicata al Collegio provinciale dei probiviri, il quale può solo fare delle riserve sulla idoneità morale o politica dei candidati proposti.

La Commissione provinciale, raccolti i pareri dei Comitati provinciali e del Collegio dei Probiviri, ove creda di non potervisi conformare, deve indicarne le ragioni per iscritto.

Tutti i verbali debbono essere trasmessi alla Commissione circoscrizionale.

ART. 128 - La Commissione circoscrizionale composta di tre rappresentanti per ogni provincia, vaglia le proposte delle Commissioni Provinciali, le osservazioni dei Comitati provinciali e del Collegio dei Probiviri, chiede le informazioni supplementari necessarie e decide la proposta della lista circoscrizionale deliberando le esclusioni e le inclusioni (limitate queste a nomi proposti dal Comitato provinciale) che ritenga necessarie.

La lista circoscrizionale deve essere gradua-

ta, deve riservare rispetto al numero totale spettante alla circoscrizione almeno due posti alla Direzione del Partito e deve indicare almeno cinque sostituti.

ART. 129 - La Direzione del Partito delibera le liste. Essa può modificare le proposte delle Commissioni circoscrizionali solo per gravi motivi e quando le proposte delle Commissioni stesse non risultino motivate.

La Direzione del Partito non può includere di autorità più di un candidato per ogni circoscrizione.

ART. 130 - Nel caso in cui le Commissioni circoscrizionali non accettino la decisione della Direzione del Partito decide in via definitiva il collegio centrale dei Proibiviri.

TITOLO XI DISCIPLINA E GARANZIE STATUTARIE

ART. 131 - Ogni democratico cristiano può liberamente dichiarare nelle riunioni interne il proprio punto di vista e le proprie critiche all'indirizzo politico del Partito ed all'opera dei dirigenti.

Nelle riunioni pubbliche e sulla stampa può esprimere le proprie opinioni solo a titolo personale e in modo da non compromettere l'azione e la compattezza del Partito.

ART. 132 - Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi, tendenze o frazioni organizzate.

ART. 133 - Gli iscritti possono essere denunziati alla Direzione della Sezione cui appartengono o direttamente al Collegio provinciale dei Proibiviri per ogni infrazione alla disciplina del Partito o per atti che intacchino la loro integrità morale.

La denuncia, trasmessa al Collegio provinciale dei Proibiviri e da questo esaminata, contestata all'interessato ed istruita; essa viene decisa dal medesimo Collegio, il quale può infliggere una misura disciplinare.

ART. 134 - Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;

c) la sospensione da 3 a 12 mesi, la quale importa le dimissioni dalle cariche ricoperte;

d) l'espulsione che deve essere resa pubblica e comunicata alle Sezioni e al Comitato Provinciale e da questo alla Direzione.

ART. 135 - Contro le decisioni del Collegio provinciale dei Probiviri il denunziante o il denunziato o la giunta esecutiva provinciale possono ricorrere al Collegio centrale dei Probiviri ed in ultima istanza al Congresso Nazionale.

ART. 136 - Gli espulsi per indisciplina o indegnità possono essere riammessi nel Partito solo in seguito ad avvenuta riparazione degli atti che hanno dato luogo ad espulsione e a giudizio favorevole pronunciato dal Collegio provinciale e dal Collegio centrale dei Probiviri.

ART. 137 - Presso ogni Comitato provinciale è costituito un Collegio Provinciale dei Probiviri eletto dal Congresso provinciale ordinario a scrutinio segreto e composto di cinque membri effettivi e di cinque supplenti scelti tra gli iscritti più degni ed autorevoli che non rivestono nessuna carica provinciale e superiore di Partito o pubblica.

ART. 138 - Il Collegio provinciale dei Probiviri decide:

a) i casi di indisciplina o di indegnità morale degli iscritti alle Sezioni della provincia;

b) le questioni di indole personale fra i soci;

c) i ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione al Partito;

d) i ricorsi presentati da singoli iscritti o da Sezioni contro provvedimenti del Comitato provinciale e fondati su presunte violazioni dello Statuto o dei Regolamenti.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) è dato ricorso al Collegio centrale dei Probiviri; contro quelli di cui alla lettera d) è dato ricorso, in seconda istanza, alla Direzione del Partito ed in ultima al Collegio Centrale dei Probiviri.

ART. 139 - Presso la Direzione del Partito è costituito un Collegio centrale dei Pro-

biviri eletto dal Congresso Nazionale ordinario e composto di sette membri effettivi e di cinque supplenti, i quali non possono essere membri degli organi centrali del Partito, del Governo e delle assemblee rappresentative nazionali.

ART. 140 - Il Collegio centrale dei Pro-biviri è il massimo organo di controllo e di garanzia statutaria.

In particolare ad esso è dato ricorso contro le violazioni dello Statuto che si presumono compiute dalla Direzione del Partito.

ART. 141 - Il Collegio centrale dei Pro-biviri inoltre decide:

- in seconda istanza i casi di indisciplina o di indegnità morale e le questioni personali decise in prima istanza da un Collegio provinciale o ad esso avvocati per deliberazione della Direzione del Partito;
- in ultima istanza i ricorsi di iscritti e di Sezioni o di Federazioni contro decisioni prese in seconda o in prima istanza dalla Direzione del Partito in merito a controversie fra Sezioni e Sezioni, fra Sezioni e Comitati Provinciali, fra Comitati Provinciali e Comitati Provinciali, fra organi provinciali ed organi regionali od organi nazionali.